

Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Area: INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE

N. G00537 **del** 29/01/2016

Proposta n. 124 **del** 12/01/2016

Oggetto:

Approvazione delle linee guida per la rendicontazione degli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento, annualità 2015.

OGGETTO: Approvazione delle linee guida per la rendicontazione degli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento, annualità 2015.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria

- VISTA la legge regionale dell'11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016";
- VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 723 con la quale è stato conferito a Vincenzo Panella l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e politiche sociali;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, all'art. 26, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA la legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge dell’8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, allegato 1 punto 1.C “Area integrazione socio-sanitaria”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2001, n. 859 relativa al concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali. Criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle ll.rr. n. 41 del 1993, n. 55 del 1993 e r.r. n.1 del 1994;
- VISTA la legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” così come modificata dalle successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n.4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) della stessa l.r. n. 4 del 2003” che, tra l’altro, rende esecutive le abrogazioni previste dall’art. 23 comma 1 della stessa legge regionale n. 4 del 2003, ivi compresa l’abrogazione della legge regionale 41 del 1993 e del regolamento regionale n. 1 del 1994;
- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 29 dicembre 2009 n. U0095 “Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. del 29 novembre 2001)”;

- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2010 n. U0051 “Decreto del Commissario ad Acta U0095 del 2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. 29 novembre 2001): Decorrenza ed ulteriori disposizioni”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2010, n. 380 “Decreti U0095 del 2009 e U0051 del 2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 467 avente per oggetto “Attuazione comma del 93 articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010 n. 9. Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25)”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2012, n. 502 avente per oggetto “Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime semiresidenziale. Criteri per il calcolo della quota di compartecipazione a carico dell'utente o del Comune di residenza per gli utenti che usufruiscono di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale e sono ospiti di strutture residenziali socio assistenziali per persone con disabilità”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 avente per oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;
- VISTA la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
- VISTA deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 933 “Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 "Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”;
- CONSIDERATO che l'anno 2015 ha rappresentato il primo esercizio finanziario in cui sono state applicate le norme della sopracitata legge regionale n. 7/2014 in base alle quali le risorse regionali da ripartire tra i comuni del Lazio sono limitate e definite dallo stanziamento di competenza del bilancio regionale e il concorso regionale alla spesa non corrisponde ad una percentuale di spesa fissa annuale (precedentemente fissata nell'80%) indipendentemente dagli oneri totali prodottisi nell'anno, ma a una percentuale “calcolata in misura proporzionale alle spese nette effettivamente sostenute dai comuni”, in funzione della disponibilità delle risorse regionali;

VISTA la determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2015 n. G15907 “Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento, annualità 2015. Impegno di € 2.081.171,59 sul cap. H41940 - macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 esercizio finanziario 2015”;

CONSIDERATO che con la suindicata determinazione, al fine di consentire ai comuni il pagamento, nei tempi di legge, delle spese fatturate, si è proceduto, nelle more della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, al riparto del contributo regionale spettante ai comuni sulla base delle previsioni di spesa prodotte per l'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che all'esecutività del suddetto atto si è provveduto all'emissione dei provvedimenti di liquidazione al fine di permettere l'erogazione delle risorse regionali e l'accertamento delle stesse da parte dei comuni;

TENUTO CONTO che in base alle risorse assegnate per il 2015 ai singoli comuni con la sopracitata determinazione, lo stanziamento di bilancio regionale ha permesso una copertura media percentuale delle spese comunali pari al 16,89%;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al riconoscimento, a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2015, del concorso regionale agli oneri sostenuti dai comuni nei limiti di suddetta percentuale secondo la casistica sottoelencata:

- a) se gli oneri rendicontati dal comune risultano superiori alla quota regionale assegnata con determinazione n. G15907 del 16 dicembre 2015 (pari al 16,89% del totale richiesto in sede di previsione di spesa) non si provvederà ad alcun conguaglio;
- b) se gli oneri rendicontati dal comune risultano pari alla quota regionale assegnata con determinazione n. G15907 del 16 dicembre 2015 (pari al 16,89% del totale richiesto in sede di previsione di spesa) non si provvederà ad alcun conguaglio;
- c) se gli oneri rendicontati dal comune risultano inferiori alla quota regionale assegnata con determinazione n. G15907 del 16 dicembre 2015 (pari al 16,89% del totale richiesto in sede di previsione di spesa) si provvederà al recupero della parte non dovuta a valere sul riparto dell'anno 2016;
- d) i comuni che non hanno prodotto previsioni di spesa al 30 giugno 2015 (data di scadenza per la stima) in quanto non avevano al momento utenti presi in carico, ma per cui sono subentrate prese in carico successive hanno diritto a un conguaglio a valere sulle risorse regionali dell'esercizio finanziario 2016, sino alla percentuale del 16,89% della somma effettivamente sostenuta e correttamente rendicontata;

VISTO l'allegato 1 “Linee guida per la compilazione della rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per le strutture riabilitative di mantenimento annualità 2015” e i relativi schemi di calcolo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO l'approssimarsi della data di scadenza prevista dalla normativa regionale vigente per la presentazione della rendicontazione relativa alle spese sostenute per le strutture riabilitative di mantenimento nel 2015;

RITENUTO, pertanto, opportuno di procrastinare la suddetta scadenza alla data del 29 febbraio 2016;

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

DETERMINA

1. di approvare l'allegato 1 "Linee guida per la compilazione della rendicontazione delle spese sostenute dai comuni per le strutture riabilitative di mantenimento annualità 2015" e i relativi schemi di calcolo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di provvedere al riconoscimento, a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, del concorso regionale agli oneri sostenuti dai comuni nei limiti della percentuale pari al 16,89% della spesa effettivamente sostenuta e correttamente rendicontata secondo la casistica sottoelencata:
 - a) se gli oneri rendicontati dal comune risultano superiori alla quota regionale assegnata con determinazione n. G15907 del 16 dicembre 2015 in sede di previsione di spesa, non si provvederà ad alcun conguaglio;
 - b) se gli oneri rendicontati dal comune risultano pari alla quota regionale assegnata con determinazione n. G15907 del 16 dicembre 2015 non si provvederà ad alcun conguaglio;
 - c) se gli oneri rendicontati dal comune risultano inferiori alla quota regionale assegnata con determinazione n. G15907 del 16 dicembre 2015 si provvederà al recupero della parte non dovuta a valere sul riparto dell'anno 2016;
 - d) i comuni che non hanno prodotto previsioni di spesa al 30 di giugno 2015 (data di scadenza per la stima) in quanto non avevano al momento utenti presi in carico, ma per cui sono subentrate prese in carico successive hanno diritto a un conguaglio a valere sulle risorse regionali dell'esercizio finanziario 2016 sino alla percentuale del 16,89% della somma effettivamente sostenuta e correttamente rendicontata;
3. di procrastinare la data di scadenza per la presentazione della rendicontazione relativa alle spese sostenute dai comuni per le strutture riabilitative di mantenimento alla data del 29 febbraio 2016.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito regionale www.socialelazio.it.

Il Direttore Regionale
Vincenzo Panella